

Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile

Approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 08.07.2021

Art. 1 – Costituzione - Finalità - Principi

1. È costituito il gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile del Comune di Albaredo d'Adige, d'ora in poi denominato "Gruppo".
2. Il Gruppo opera esclusivamente per fini di solidarietà e ad esso possono aderire i cittadini maggiorenni residenti e non nel Comune, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che prestano la loro opera nel campo della Protezione Civile senza fini politici, sindacali, religiosi, di lucro o vantaggi personali, con l'obiettivo comune di prestare servizi e assistenza in ambito sociale.
3. I volontari operano senza fini di lucro o vantaggi personali nella Protezione Civile con l'obiettivo comune di prestare servizi e assistenza in ambito sociale, con attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino in caso di eventi straordinari, tutelando l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave e diffuso pericolo.
4. Il servizio comunale di Protezione Civile è organizzato per collaborare nella gestione dei rischi, adottare le opportune misure di prevenzione e coordinare gli interventi per fronteggiare le emergenze derivanti dagli eventi di cui sopra, gestibili in via ordinaria a livello comunale compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero per concorrere con gli altri enti e amministrazioni competenti nella gestione di emergenze che, per intensità ed estensione ovvero per esigenza di risorse o poteri straordinari, comportano l'intervento coordinato della Provincia, della Regione o dello Stato.
5. Costituisce altresì finalità preventiva la diffusione delle tematiche di Protezione Civile attraverso le esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l'educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di Protezione Civile.
6. Il gruppo comunale volontario svolge la propria opera secondo le direttive del Sindaco e degli Organi di Protezione Civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

L'operato si svolge di norma nel territorio comunale, ma su richiesta dei competenti organi di Protezione Civile o di enti operanti sul territorio.

Il Sindaco autorizza il gruppo ad effettuare anche interventi in ambito provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale.

Art. 2 - Modalità di adesione

1. Possono aderire al Gruppo i cittadini che hanno superato il diciottesimo anno di età.
2. L'ammissione è subordinata alla presentazione di apposita domanda contenente:
 - *le generalità complete;*
 - *eventuali attestati di specializzazione nonché il tipo di patente di guida posseduta.*
 - *certificazione medica di idoneità psicofisica;*
 - *dichiarazione sostitutiva sui carichi pendenti,*

La qualifica di volontario viene attribuita agli iscritti che hanno partecipato ad un corso base di protezione civile organizzato nel rispetto delle direttive della Protezione Civile, nonché, con sufficiente continuità ed impegno, alle attività del Gruppo per un periodo non inferiore a sei mesi e che sono ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Coordinatore nominato dal Sindaco ai sensi del successivo art.3.

3. Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

4. Dopo l'iscrizione del Gruppo al registro del volontariato di protezione civile, previsto dalla L.R. 17/1998 e DGR 2516/2003, i Volontari saranno muniti di tesserino di riconoscimento, firmato dal Sindaco e con timbro a secco, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- *loghi del Comune e del Volontariato della Protezione Civile;*
- *numero iscrizione al reg. del volontariato;*
- *generalità;*
- *specializzazione.*

6. Il tesserino ha valore solo ai fini del riconoscimento durante le attività di protezione civile svolte dal Gruppo e regolarmente autorizzate.

7. Il tesserino sarà consegnato dal responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile al Coordinatore del Gruppo che provvederà alla sua consegna all'avente titolo e restituzione al momento di dimissione o espulsione dal Gruppo del volontario.

Art. 3 - Responsabili

1. Il Sindaco nella sua qualità di capo dell'Amministrazione è il rappresentante legale del Gruppo e potrà delegare le funzioni ad altro componente dell'Amministrazione Comunale.

2. All'atto della costituzione del Gruppo, il Sindaco o suo delegato per la protezione civile designa il Coordinatore del Gruppo che rimane in carica tre anni ed ha tra l'altro il compito di organizzare il corso di formazione per i volontari secondo le direttive regionali, nonché di incentivare, presso la cittadinanza, l'adesione al Gruppo. Il Sindaco può revocare il Coordinatore per gravi inadempienze o inerzie.

3. Il Coordinatore ha la responsabilità del Gruppo durante tutte le sue attività. La carica di Coordinatore come le altre cariche previste in seno al Gruppo sono esercitate a totale titolo gratuito e per spirito di servizio.

4. La carica di Coordinatore del Gruppo può essere ricoperta da qualsiasi volontario appartenente al Gruppo medesimo.

5. Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

6. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile svolge un ruolo di collegamento operativo tra il Sindaco ed il Coordinatore del Gruppo.

7. Il Sindaco o il suo delegato attiva il Gruppo per eventi di protezione civile autorizzandolo all'utilizzo dei mezzi e delle risorse in dotazione.

8. Il Gruppo sarà formato secondo un programma di attività teoriche, pratiche ed esercitative stabilito annualmente dal Sindaco sulla base di proposte avanzate dal Coordinatore del Gruppo, di concerto con il responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

9. Allo scopo di assicurare la costante funzionalità della struttura, il Coordinatore può procedere alla nomina di uno o più Vice coordinatori e alla costituzione di un ufficio di segreteria.

Art. 4 - Addestramento

1. I volontari sono addestrati a cura del Comune.

2. Le spese, che saranno impegnate, disposte e autorizzate come previsto dalle norme in materia, per l'organizzazione o per la frequenza dei corsi tenuti da altri enti faranno carico al Comune se non altrimenti coperte.

3. La partecipazione ai corsi organizzati da Enti esterni sarà autorizzata dal Sindaco o suo delegato su proposta del responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

4. Le attività di formazione e le pratiche di addestramento sono finalizzate al conseguimento della preparazione tecnica specifica ed al perfezionamento continuo.

Art. 5 – Specializzazioni

1. All' interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.
2. Il Gruppo Comunale di volontariato di Protezione Civile di Albaredo d'Adige opera in conformità a direttive del Sindaco, o di un suo delegato e del responsabile del servizio comunale di Protezione Civile.
3. In occasione di emergenze o di eventi straordinari, in mancanza o in attesa di quanto sopra, il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile può agire di iniziativa del Coordinatore del gruppo fino all'arrivo degli Organi Istituzionali preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto, e comunque sino al ricevimento delle direttive da parte del Sindaco o di un suo delegato, dell'assessore o di un suo delegato, del responsabile del servizio comunale di protezione Civile.
4. Il Gruppo comunale di volontariato di Protezione Civile di Albaredo d'Adige esegue apposita relazione per ogni attività svolta, approvata dal Coordinatore del gruppo e sottoposta al responsabile del servizio comunale di Protezione Civile. Il Coordinatore mantiene un registro di attività che viene controfirmato dal responsabile del servizio comunale di Protezione Civile.

Art. 6 - Equipaggiamento dei volontari

Il Comune provvede a fornire a ciascun volontario i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.

A tal proposito si specifica che nei primi 6 mesi di prova, ai nuovi volontari verrà consegnata una divisa provvisoria o parte di essa, solo per fini addestrativi e/o specifiche attività.

Il Responsabile dell'Ufficio di protezione Civile ed il Coordinatore definiscono le modalità di consegna della divisa ai singoli volontari.

Al momento della consegna del materiale il volontario dovrà sottoscrivere apposito modulo che verrà conservato presso la segreteria di gruppo. I volontari sono tenuti ad indossare la divisa con dignità e decoro e sono responsabili nei confronti del Comune del materiale e del vestiario che hanno in consegna.

Il volontario che cessa la propria attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente (entro 15 giorni) la divisa di servizio, la tessera di riconoscimento e l'equipaggiamento ricevuto in consegna (pena l'addebito monetario).

Il Coordinatore del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e delle divise date in uso ai volontari.

I colori e la foggia della divisa per il Volontariato di Protezione Civile sono quelli dettati dalla Regione del Veneto (norma attualmente in vigore: DGR n.2292 del 17/08/2002).

Garante sul rispetto dell'uniformità e conformità dei D.P.I. è l'Ufficio Comunale di Protezione Civile. Eventuali donazioni di vestiario ed attrezzatura varia vanno preventivamente vagliate e concordate con l'Ufficio di P.C.

Art. 7 – Materiali e mezzi in dotazione

I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.

Gli automezzi in dotazione dovranno essere utilizzati solamente per spostamenti relativi al servizio di protezione civile, ed il Coordinatore del Gruppo dovrà tenere apposito registro per ogni automezzo, recante:

- data di utilizzo

- nominativo conducente
- destinazione e motivazione
- km percorsi

inoltre, dovrà tenere apposito registro relativo ai rifornimenti effettuati, con indicati:

- data rifornimento
- nominativo conducente
- Km mezzo
- importo e numero litri carburante

Eventuali danni e/o rotture ai materiali affidati al gruppo, ivi compresi gli automezzi, dovranno essere tempestivamente comunicati al Coordinatore del Gruppo che riferirà al Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile.

La fornitura dei mezzi per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni tra Enti locali.

Art. 8 - Attività

1. Il Gruppo partecipa alle attività previste dall'art. 2 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, alle attività previste dal Capo V dello stesso decreto, nonché a tutte le attività esercitative, di formazione e informazione che si rendessero utili a migliorare le conoscenze e le capacità d'intervento.

2. I compiti del Gruppo, in emergenza, vengono individuati nel piano di Protezione Civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura delle attività da esplicare e ai mezzi a disposizione.

3. Al di fuori del periodo di emergenza, il Gruppo potrà, su disposizione del Sindaco, collaborare in interventi o in attività di natura sociale o di ordine pubblico, e di prevenzione.

4. Il Gruppo può avvalersi di associazioni, tecnici, esperti, che, mediante appositi progetti, operino per la salvaguardia del territorio e la prevenzione da incendi, devastazioni, allagamenti, eventi sismici, eruzioni vulcaniche, ecc.

Art. 9 - Obblighi

1. Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art.1, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

2. Sono tenuti a comunicare eventuali variazioni di recapito, da annotare negli appositi registri.

3. Essi non possono svolgere nella qualità di volontari di protezione civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

4. La partecipazione alle attività formative, addestrative ed esercitative riveste fondamentale importanza ai fini della specializzazione dei volontari e del Gruppo nel suo complesso. Il Coordinatore del Gruppo è tenuto ad accertare la partecipazione dei volontari alle attività sopra menzionate, assegnando ai volontari compiti e responsabilità in funzione delle capacità acquisite nel corso delle attività stesse.

5. Nel caso di ingiustificata assenza dalle attività del Gruppo da parte di un volontario per il periodo di tre mesi, il Coordinatore ne darà notizia al Sindaco che procederà alla sospensione del volontario stesso.

6. Analogamente si procederà alla sospensione temporanea o definitiva qualora il volontario, nel corso delle attività esercitative o di emergenza, non terrà una condotta disciplinata arrecando nocumento al Gruppo e/o ai singoli volontari e/o all'attrezzatura in dotazione, ovvero quando sarà fatto uso dell'attrezzatura individuale e/o del tesserino di riconoscimento per attività non autorizzate e comunque improprie e non afferenti alle attività di protezione civile.

7. L'espulso è tenuto a restituire tutta l'attrezzatura ricevuta, ed eventualmente a rimborsare il Comune per la parte non restituita o deteriorata per negligenza e per eventuali ulteriori costi individuali sostenuti dal Comune negli ultimi tre mesi.

8. Al volontario sospeso sarà ritirato il tesserino di riconoscimento.
9. L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo.
10. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco su proposta del Coordinatore. Quest'ultimo è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e, nel caso di infrazione grave, a rimettere l'eventuale proposta di espulsione al Sindaco che provvederà ad attuarla.

Art. 10 - Diritti e doveri

1. Il Gruppo iscritto al registro regionale del volontariato di protezione civile, nonché censito nell'elenco del Dipartimento nazionale della protezione civile, può, nel rispetto delle vigenti normative, richiedere contributi per il potenziamento della propria funzionalità.
2. Oltre che alle attività promosse dal Comune, il Gruppo Comunale, previa autorizzazione del Sindaco, può partecipare a tutte le attività di protezione civile, comprese quelle esercitative e formative, che si svolgono sul territorio regionale, nazionale e internazionale promosse dalla Protezione Civile o da altre Istituzioni ed Organizzazioni di volontariato.
3. Ai volontari impiegati nelle attività di cui al precedente comma vengono garantiti, anche tramite il Dipartimento regionale della protezione civile, i rimborsi e i benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, e cioè:
 - a) **MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO PUBBLICO O PRIVATO.** Al volontario impiegato in attività addestrativa o in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
 - b) **MANTENIMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE.** Al volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore. Potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
4. I volontari appartenenti al Gruppo Comunale sono tenuti al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di protezione civile. I volontari verranno attivati mediante disposizioni ed ordini impartiti dal Sindaco (o suo delegato) o dal responsabile della Protezione Civile Comunale per il tramite del Coordinatore del Gruppo, in particolare nei casi di emergenza o di calamità naturale. Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile del Gruppo Comunale, alcuna attività contrastante con le finalità indicate nel presente Regolamento o non autorizzata dall'Amministrazione Comunale né, tantomeno, sostituirsi – in nessuna occasione – agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere compiti propri di altri Enti che concorrono alle operazioni di intervento.

Art. 11 – Oneri del Comune

1. Il Comune di Albaredo d'Adige si impegna, nei limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente:
 - a a fornire ai componenti del Gruppo il vestiario ed i D.P.I. necessari per l'espletamento delle attività previste dal Gruppo medesimo;
 - b ad operare idonea copertura assicurativa sia per i danni causati alla propria persona che per i danni causati verso terzi, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato emanato in data 14 febbraio 1992;
 - c a concedere l'utilizzo, previa autorizzazione dell'Amministrazione, dei mezzi comunali assegnati formalmente al Gruppo medesimo;
2. Al gruppo o ai singoli componenti spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi propri di trasporto, durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, dalla Regione o dal Comune, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le disponibilità finanziarie dell'Ente e comunque

entro il limite massimo di 10,00 € giornalieri e 150,00 € mensili. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore per i dipendenti civili dello Stato. La liquidazione avverrà tramite apposito atto predisposto dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Art. 12 – Rimborsi e Fondi

1. Le attività di cui all'art. 6 comma 1, se non autorizzate dal Dipartimento Nazionale ove il Gruppo ottenga l'iscrizione all'elenco previsto dal D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018, ovvero dal Dipartimento Regionale delle Protezione Civile, o comunque se promosse da Enti o Associazioni che non prevedano l'assunzione degli oneri relativi, potranno essere autorizzate dal Sindaco previa assunzione del relativo onere di spesa anche in ordine ai rimborsi al datore di lavoro previsti dagli artt. 39 e 40 del D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018.

2. Il Gruppo opera utilizzando i fondi ad esso destinati dal Comune prelevando le somme nell'apposito capitolo di spesa predisposto all'interno del bilancio comunale.

3. L'Amministrazione Comunale può stipulare convenzioni con Enti o Istituzioni che impegnino il Gruppo in attività di protezione civile, e provvede, in tal caso, alle relative anticipazioni di spesa e rimborsi.

4. Il Comune potrà chiedere appositi finanziamenti per l'attività di addestramento, di aggiornamento, per le necessarie dotazioni.

Art. 13 – Amministrazione

1. La gestione amministrativa dell'attività del Gruppo è affidata all'Ufficio Comunale di Protezione Civile che opererà su indicazione del Sindaco.

2. Allo stesso Ufficio compete la gestione contabile utilizzando la dotazione finanziaria prevista in bilancio e assegnata al responsabile del servizio.

3. Al responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, individuato ai sensi delle vigenti disposizioni, competono tutti gli atti di gestione, nei limiti delle indicazioni del Sindaco e dell'assegnazione del budget.

Art. 14 - Scioglimento

1. Il Gruppo può essere sciolto con delibera del Consiglio Comunale, previo parere della Giunta Comunale, ove per oltre un anno non abbia espletato attività afferente alla protezione civile o il numero di iscritti non consenta la formazione di squadre operative.

2. In caso di scioglimento del Gruppo, le attrezzature e i mezzi acquisiti rimangono comunque nella disponibilità del Comune che li potrà utilizzare solo ed esclusivamente per finalità di protezione civile.

Art. 15 - Rinvio

1. Per quanto non previsto, si applicano le norme del Regolamento per la Protezione Civile e le disposizioni vigenti in materia di Protezione Civile e di Volontariato.

2. Per la gestione amministrativa e contabile si applicano, altresì, le norme contabili e contrattuali vigenti nel Comune.

Art. 16 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto comunale, entrerà in vigore dopo un periodo di deposito di 10 giorni, da effettuare successivamente dall'esecutività della relativa delibera di approvazione.

2. Sarà inserito nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale. -

Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato della Protezione Civile

Sommario

Art. 1 – Costituzione - Finalità - Principi.....	2
Art. 2 - Modalità di adesione.....	2
Art. 3 - Responsabili.....	3
Art. 4 - Addestramento.....	3
Art. 5 – Specializzazioni	4
Art. 6 - Equipaggiamento dei volontari.....	4
Art. 7 – Materiali e mezzi in dotazione.....	4
Art. 8 - Attività.....	5
Art. 9 - Obblighi.....	5
Art. 10 - Diritti e doveri	6
Art. 11 – Oneri del Comune.....	6
Art. 12 – Rimborsi e Fondi.....	7
Art. 13 – Amministrazione.....	7
Art. 14 - Scioglimento.....	7
Art. 15 - Rinvio	7
Art. 16 – Entrata in vigore.....	7